



10. Misura del gas

10.1 – Aspetti generali della misura

10.1.1 Validità del dato di misura

Il dato di misura ha validità unicamente ai fini del rapporto tra gli Utenti, Metanodotto Alpino, l'impresa maggiore di trasporto e le imprese di distribuzione interconnesse a Metanodotto Alpino ed ai fini degli adempimenti fiscali, di cui al capitolo “Normativa fiscale e doganale”.

10.1.2 Utilità del dato di misura

I dati di misura delle quantità di gas transitate presso i punti di consegna e riconsegna sono necessari a Metanodotto Alpino per:

- l'esecuzione delle attività di bilanciamento operativo e amministrativo, descritte nel capitolo “Bilanciamento”,
- lo svolgimento delle procedure di coordinamento operativo con le imprese di distribuzione e con l'operatore maggiore di trasporto, descritte nel capitolo “Coordinamento operativo”,
- l'esecuzione degli adempimenti fiscali, descritti nel capitolo “Normativa fiscale e doganale”,
- il calcolo delle fatture, di cui al capitolo “Fatturazione e pagamento”.

Ne consegue che le modalità di esecuzione del processo di misura e l'accuratezza dei dati sono fondamentali per il corretto esercizio delle attività di trasporto.

10.1.3 Disponibilità del dato di misura

Nella rete Metanodotto Alpino sono installati, presso il punto di consegna e presso quasi tutti i punti di riconsegna, misuratori teleletti, che rilevano le quantità di volume in maniera continua.

Per i punti dove sono installati questi misuratori è disponibile il dato di misura giornaliero, ogni giorno.

Presso altri punti di riconsegna sono installati misuratori che rilevano le quantità di volume in maniera continua ma sono letti una volta al mese. Per i punti dove sono installati questi misuratori è disponibile il dato di misura giornaliero, ogni mese.

Presso altri punti di riconsegna ancora sono installati misuratori che rilevano le quantità di volume mensili e sono letti una volta al mese. Per i punti dove sono installati questi misuratori è disponibile il dato di misura mensile, ogni mese.

10.1.4 Parti interessate

Le parti interessate alle attività di misura sono, a seconda dei casi, gli Utenti, i clienti finali da essi serviti, l'impresa maggiore di trasporto, le imprese di distribuzione interconnesse alla rete di Metanodotto Alpino e Metanodotto Alpino stessa.

10.1.5 Proprietario dell'impianto di misura

Il proprietario dell'impianto di misura è Metanodotto Alpino.

10.2 – Attività di misura

Le principali attività di misura sono la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di misura, la loro gestione e la verifica di conformità degli impianti e della correttezza del processo di misura. Rientrano in queste attività:

- la redazione ed emissione del verbale di misura, la redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature;
- la redazione dei verbali di intervento;
- la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, come malfunzionamenti o guasti, l'aggiornamento dei parametri per la misura;
- i controlli e le verifiche utili per accertare il corretto funzionamento degli impianti di misura e l'affidabilità del dato di misura.

10.2.1 Redazione ed emissione del verbale di misura

Il verbale di misura è il documento che riassume i dati di misura validati per il mese e per l'impianto di misura a cui si riferiscono. Il dettaglio giornaliero dei dati di misura viene evidenziato quando disponibile.

Metanodotto Alpino valida e inserisce nel proprio sistema informativo, giornalmente nel caso di impianti teleletti e mensilmente per i restanti, i dati di misura relativi ai punti di riconsegna.

L'operatore maggiore di trasporto valida a sua volta le misure relative ai punti di consegna.

Metanodotto Alpino, relativamente alle misure da essa validate, inoltra il verbale di misura mensilmente all'Utente che ha capacità di trasporto conferita presso il punto in cui è collocato l'impianto di misura e alle imprese di distribuzione interconnesse a Metanodotto Alpino. Nel caso di constatazione di errori o anomalie riguardanti periodi per i quali siano già stati emessi i relativi verbali, Metanodotto Alpino provvede all'aggiornamento ed all'invio del verbale di misura rettificato ai soggetti interessati.

10.2.2 Redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature

I verbali di constatazione e verifica vengono redatti all'entrata in esercizio di un nuovo impianto di misura e per modifiche sostanziali a quelli esistenti; questi verbali forniscono un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico dell'impianto e delle apparecchiature installate.

I verbali sono predisposti dalle parti interessate e riportano dati, informazioni, accordi e risultati di controlli relativi alle apparecchiature di misura.

10.2.3 Redazione dei verbali di intervento

I verbali di intervento sono redatti durante l'esercizio dell'impianto di misura, quando esiste già il verbale di constatazione e verifica, a seguito di:

- verifiche, controlli ed eventuali tarature delle apparecchiature,
- modifiche che implicano una variazione non sostanziale delle modalità di misura,
- riscontro di anomalie,
- sospensioni e riattivazioni dell'erogazione.

10.2.4 Aggiornamento dei parametri per la misura

L'attività di aggiornamento dei parametri utilizzati per la misura, deve rispettare le modalità fissate dalla metrologia legale. Per le misure di tipo automatizzato l'aggiornamento dei dati inseriti nell'elaboratore ubicato nella stazione di misura viene eseguito da personale Metanodotto Alpino alla presenza del proprietario dell'impianto o di un suo rappresentante.

Sia per le misure automatizzate che per quelle tradizionali, l'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo di Metanodotto Alpino viene eseguito dalla stessa Metanodotto Alpino, che in entrambi i casi utilizza i parametri specifici di cui ai verbali di constatazione e verifica ovvero ai verbali di intervento appositamente redatti.

10.2.5 Definizione dei parametri e dei dati di misura in caso di anomalie o guasti dell'impianto di misura

Nel caso in cui, durante le operazioni di validazione, Metanodotto Alpino riscontri la mancanza di un dato di misura o errori materiali, provvede alla sostituzione con dati storici riguardanti lo stesso intervallo temporale e lo stesso punto.

In particolare, nel caso di guasti degli impianti di misura, il relativo verbale sarà riemesso sulla base di dati storici appropriati qualora Metanodotto Alpino verifici il malfunzionamento e avrà decorrenza dall'ultima lettura validata.

Inoltre qualora Metanodotto Alpino, nell'ambito della propria attività, riscontri anomalie sugli impianti di misura, ne dà tempestiva comunicazione agli Utenti interessati e si attiva, per gli impianti di sua proprietà, affinché venga ripristinata la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari.

10.2.6 Controlli e verifiche

Metanodotto Alpino, a seguito della constatazione di variazioni significative dei consumi, all'atto della validazione dei dati, pone in atto le seguenti attività:

- verifica della documentazione riguardante l'impianto di misura, col duplice obiettivo di accertarne la conformità con le regole e le normative vigenti e di procedere, successivamente, alla verifica di coerenza dei dati con quelli inseriti nel sistema informativo;
- verifica della misura automatizzata, tramite procedure che consentano il confronto tra la misura automatizzata stessa e la misura tradizionale in un arco di tempo stabilito;
- analisi delle segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.

Metanodotto Alpino valuta le variazioni dei consumi sulla base di analisi statistiche e di dati di consumo storici.

10.2.6.1 Richiesta di verifica da parte dell'Utente

L'Utente può inoltrare a Metanodotto Alpino una richiesta di verifica dei dati di misura verbalizzati. Tale richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- identificazione dell'impianto interessato;
- dato contestato e periodo di tempo cui si riferisce tale contestazione;
- elementi tecnici a supporto della contestazione.

Metanodotto Alpino, sulla base degli elementi sopra riportati o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua le verifiche e le valutazioni del caso, nei tempi tecnici necessari per l'esecuzione di tale attività. Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta, Metanodotto Alpino provvede ad una nuova determinazione dei quantitativi ed all'emissione di un nuovo verbale di misura, nonché ad effettuare i conguagli relativi al periodo di tempo interessato dalla rettifica, in conformità con quanto previsto al paragrafo 9.3.7.3 del capitolo "Bilanciamento".

I costi per la verifica in oggetto verranno addebitati al richiedente nel caso in cui:

- Metanodotto Alpino non sia proprietaria dell'impianto di misura, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto unicamente al processo di rilevazione del dato di misura; oppure
- le verifiche evidenzino l'infondatezza della richiesta.

10.2.7 Convenzioni per la misura

I volumi di gas sono espressi in Sm^3 . Le condizioni di riferimento di temperatura e pressione sono pari a, rispettivamente, 288,15 °K (15 °C) e 101,325 kPa.

10.3 – Diritti e obblighi delle parti

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas. Metanodotto Alpino e l'Utente, con l'adesione alle Condizioni transitorie di Accesso, riconoscono ed accettano tali ruoli. In particolare riconoscono che il proprietario dell'impianto di misura è responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in conformità con il quadro normativo vigente e con le proprie obbligazioni contrattuali.

L'Utente ha la responsabilità di assicurare la veridicità e l'accuratezza della misura nonché la puntuale generazione dei dati, salvo il caso in cui le cabine e gli impianti di misura siano di proprietà di Metanodotto Alpino. Sono a carico del proprietario gli oneri e le spese sostenute per modificare l'impianto, effettuare verifiche periodiche, eventuali tarature e/o manutenzioni nonché gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale.

10.3.1 Diritti e obblighi dell'Utente

L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto che modifichino le modalità di misura. Gli aspetti procedurali delle operazioni sono concordati tra le parti interessate.

L'Utente è altresì responsabile:

- della rilevazione (lettura e invio a Metanodotto Alpino) puntuale del dato di misura, salvo accordi diversi presi con Metanodotto Alpino. Qualora, in base a tali accordi, Metanodotto Alpino provveda alla rilevazione dei dati, l'Utente garantisce a Metanodotto Alpino, o ad un soggetto da essa autorizzato, l'accesso all'impianto per la rilevazione. Generalmente, i dati del mese m devono essere inviati all'inizio del mese $m+1$;
- di comunicare al proprietario dell'impianto di misura, se diverso da Metanodotto Alpino, il diritto della stessa di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare a Metanodotto Alpino la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle suddette attività di competenza. Qualora non sia consentito a Metanodotto Alpino di usufruire di tale diritto, Metanodotto Alpino comunicherà immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità

ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e riservandosi di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile;

- di indicare a Metanodotto Alpino i nominativi di eventuali altri soggetti che possono avere accesso agli impianti di misura;
- di dare tempestiva comunicazione a Metanodotto Alpino, qualora questa non sia proprietaria degli impianti di misura, nei casi in cui:
 - ✓ il proprietario dell'impianto affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione dello stesso: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
 - ✓ il proprietario dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna di esse per quanto di loro competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: qualora le modifiche all'impianto vengano proposte da Metanodotto Alpino in relazione a proprie esigenze operative, le parti potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;
- di assicurare, nei confronti di Metanodotto Alpino, il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del Cliente Finale, qualora fosse il proprietario dell'impianto di misura, in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto di misura;
- di assicurare nei confronti di Metanodotto Alpino, per gli impianti non di sua proprietà, la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto, e di attivarsi tempestivamente nei confronti di quest'ultimo per il pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto. Qualora il prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura, non di proprietà di Metanodotto Alpino, abbia provocato ritardi o disservizi nella gestione del sistema di trasporto, le cui conseguenze abbiano interessato anche altri Utenti del sistema stesso, Metanodotto Alpino si riserva di addebitare all'Utente tutti i costi e gli oneri sostenuti in dipendenza di tale situazione;
- di garantire che, in sede di progettazione e costruzione di nuovi impianti di misura, siano adottate le procedure concordate tra le parti nel rispetto della normativa vigente in materia.

10.3.2 Diritti e obblighi di Metanodotto Alpino

Metanodotto Alpino provvede:

- all'acquisizione dei dati di misura, tramite telelettura ove disponibile o rilevazione diretta in campo, presso l'impianto di cui è proprietaria,
- alla validazione dei dati di misura, eseguita anche tramite analisi statistiche,
- alla trasmissione dei dati di misura alle parti interessate;
- alla corretta archiviazione informatica e/o cartacea dei dati di misura raccolti, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative.

Metanodotto Alpino è responsabile della registrazione dei dati di misura e la esegue in conformità con le normative fiscali ed amministrative vigenti. Metanodotto Alpino ha il diritto di eseguire le verifiche volte ad accertare il corretto funzionamento dell'impianto di misura e delle apparecchiature installate.

Metanodotto Alpino ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto che modifichino le modalità di misura. Qualora sia impedito l'esercizio di tale diritto, Metanodotto Alpino comunica immediatamente all'Utente interessato l'esistenza dell'impedimento, non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e si riserva il diritto di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile.

In caso di prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura, Metanodotto Alpino, qualora non sia proprietaria dell'impianto stesso, determina e addebita all'Utente eventuali oneri e costi.

10.4 Normative di riferimento

Sono valide le norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione, nonché le norme internazionali più aggiornate nei casi in cui manchi il riferimento nazionale.